

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) CORRADI         | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRELLI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 27/01/2026

### FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il giorno 26.02.2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso delle commissioni di distribuzione, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, e dei costi assicurativi, al netto delle imposte, oltre interessi. Chiede inoltre che il Collegio “dia atto che i € 730,00 già ricevuti attengono al conguaglio di rate incluse nel conteggio estintivo e non si imputano alla voce “commissioni di distribuzione”. In via subordinata chiede la “restituzione dell’indennizzo di €226,56 ove non legittimamente applicato e non provato”.

Nelle controdeduzioni l'intermediario precisa di aver provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento (€ 822,92 quota non goduta delle Commissioni S\* indicate in contratto come ripetibili). In merito alle commissioni di distribuzione, evidenzia che sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relative a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. Conclude che, dato che l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad € 10.000,00, trova applicazione l'art. 125 *sexies*, comma 4 del TUB. Chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente sostiene che l'affermazione della resistente secondo cui le commissioni di distribuzione sarebbero "di terzi" è priva di fondamento, poiché tali costi vengono determinati e trattenuti dal finanziatore. Eccepisce che la resistente invoca l'art. 27 del D.L. 104/2023, che tuttavia non può retroagire né limitare i diritti sanciti dal diritto dell'Unione europea, dato che la direttiva 2008/48/CE e la sentenza "Lexitor" sono di efficacia diretta e prevalgono sulla normativa interna contrastante, ribadendo che anche i costi sostenuti al momento della stipula concorrono alla remunerazione complessiva del finanziatore e devono essere ridotti proporzionalmente alla vita residua del contratto. Sostiene ancora che l'indennizzo previsto dall'art. 125-*sexies*, comma 4, TUB può essere richiesto solo se il finanziatore dimostra l'esistenza di costi effettivi e direttamente collegati all'estinzione, mentre la resistente non ha fornito alcuna prova di tali costi. Conclude che la clausola di "*accettazione e rinuncia*" contenuta nel conteggio estintivo, essendo stata predisposta unilateralmente dalla resistente, è inefficace poiché incide su diritti inderogabili del consumatore e non risulta specificamente negoziata.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125*sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. L'intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. Il Collegio richiama sul punto il costante e consolidato orientamento dell'ABF, per il quale "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza" (*ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020), non rilevando la destinazione finale dell'importo corrisposto. L'eccezione è pertanto respinta.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto il 01.05.2025, in corrispondenza della rata 49 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 2.436,33 per interessi non maturati calcolati al 3,350 % e un abbuono "...spese per rata [nome

intermediario]” di € 822,92, oltre ad un addebito di € 226,56 quale commissione di estinzione anticipata e ad € 730 per “quote insolute”. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125 *sexies* Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell’11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dall’entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all’art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. *All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Il Collegio richiama pertanto l’indirizzo interpretativo dell’ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle “Commissioni di distribuzione”, facendo esse riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, ribadendo il principio per il quale tutti i costi, ad eccezione delle imposte ed oneri erariali, costituiscono voci di costo retrocedibili.

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 644,00, calcolato come da tabella:

|                              |     |                     |        |            |          |                 |                         |          |
|------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive             | 120 | rate scadute        | 49     | Importi    | Natura   | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                 | 71  | TAN                 | 3,35%  |            |          |                 |                         |          |
| Denominazione                |     | % rapportata al TAN | 36,77% |            |          |                 |                         |          |
| Commissioni di distribuzione |     |                     |        | 1.752,00 € | Up front | 644,27 €        |                         | 644,27 € |
|                              |     |                     |        |            |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                              |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
| Totale                       |     |                     |        |            |          |                 |                         | 644,27 € |

Parte ricorrente chiede inoltre che il Collegio "dia atto che i € 730,00 già ricevuti attengono al conguaglio di rate incluse nel conteggio estintivo e non si imputano alla voce "commissioni di distribuzione". Non appare tuttavia alcuna contestazione sul punto, come risultante dal conteggio estintivo.

Parte ricorrente chiede ancora il rimborso pro rata del premio assicurativo. Sul punto, l'art. 8 del contratto prevede che "il Cedente prende atto che \*\*\* ha stipulato con una Compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio: una polizza vita [...]; una polizza credito [...]". Poiché non risulta che il ricorrente abbia sostenuto alcun onere, avendo lo stesso intermediario provveduto alla stipula e pagamento della polizza assicurativa, nulla può risultare dovuto in relazione agli oneri assicurativi (*ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 17405/2017).

Parte ricorrente chiede anche il rimborso della penale di estinzione anticipata. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno..." Nel caso in esame la norma non appare violata, né, come suo onere, la parte ricorrente esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 644,00 (seicentoquarantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**